	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	


MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(ex Decreto Legislativo n. 231/2001)

Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio
 Fatebenefratelli
 Provincia Lombardo Veneta

Parte Generale

RIFERIMENTI DI REVISIONE		
Num rev. 4	Data rev. 17/01/2022	
CONTROLLO DEL DOCUMENTO		
Redatto da: <i>Studio Legale Pavia e Ansaldo</i>	Data: 10/12/2021	Firma:
Verificato da: <i>Referente interno 231 Direzione Generale</i>	Data: 10/12/2021	Firma:
	Data: 10/12/2021	Firma:
Approvato da: <i>Comitato di Presidenza</i>	Data: 17/01/2022	Firma:

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

INDICE

1	Lista delle revisioni	3
2	Definizioni	4
3	Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	5
4	I presupposti della responsabilità.....	5
5	Sanzioni.....	9
6	Presupposti della causa esimente la responsabilità	13
7	Riferimenti normativi generali per la costruzione del Modello	14
8	Riferimenti normativi specifici per la costruzione del Modello	14
9	La Provincia	16
10	Il Modello del Ramo Terzo Settore della Provincia	25
11	Adozione, modifiche ed integrazioni al Modello	29
12	Ambito applicazione, diffusione e formazione del Modello.....	30
13	L'Organismo di Vigilanza	30
14	Il sistema disciplinare.....	42
15	Allegati.....	45



FATEBENEFRATELLI

PARTE GENERALE


MOGC-231-001-00

PLV
Ordine Ospedaliero
S. Giovanni di Dio

1 Lista delle revisioni


Modello 231 PLV	4	5	6	7	8	9	10
Parte generale MOD-231-001-00	4						
Parte Speciale MOD-231-001-01 "Introduzione"	1						
Parte speciale MOD-231-001-02 "Reati di salute e sicurezza sul lavoro"	1						
Parte speciale MOD-231-001-03 "Reati in materia di diritto di autore"	1						
Parte speciale MOD-231-001-04 "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro beni o altre utilità di provenienza illecita"	1						
Parte speciale MOD-231-001-05 "Reato di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"	1						
Parte speciale MOD-231-001-06 "Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"	1						
Parte speciale MOD-231-001-07 "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione"	1						
Parte speciale MOD-231-001-08 "Reati Societari"	1						
Parte speciale MOD-231-001-09 "Reati Tributari"	1						
Parte speciale MOD-231-001-10 "Reati di Criminalità Organizzata e Terrorismo"	1						
Parte speciale MOD-231-001-11 "Reati Informatici"	1						
Parte speciale MOD-231-001-12 "Reati Ambientali"	1						

Il presente documento elimina e sostituisce integralmente la versione precedente.

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio
	MOGC-231-001-00	

2 Definizioni

Attività a rischio reato	Le attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti nelle Parti Speciali del Modello
Codice Etico	Il Codice Etico 231 adottato dalla Provincia (All.01)
Consiglio Provinciale	L'organo di governo della Provincia
Decreto o D. Lgs. n. 231/01	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante <i>"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"</i>
Modello	Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto e adottato dalla Provincia con delibera del Consiglio Provinciale
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nominato dal Consiglio Provinciale e deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a curarne l'aggiornamento
Provincia o Ente	Ramo Terzo Settore della Provincia Lombardo-Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, Fatebenefratelli
Soggetti Apicali	Le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo
Soggetti Sottoposti	Le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali
Soggetti Terzi	I <i>partners</i> commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti, gli agenti, i clienti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Provincia
Strutture Locali	Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), le Case di Soggiorno, gli Ospedali, le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), gli Ospedali di Riabilitazione, le Comunità e, in genere, tutte le strutture sanitarie e/o assistenziali e/o amministrative che operano nel territorio italiano e che, complessivamente, costituiscono la Provincia
Superiore Provinciale	Il legale rappresentante della Provincia, nominato dal Capitolo Provinciale

	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

3 Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231


Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», ha dato risposta alle necessità di adeguamento della normativa italiana ad alcune Convenzioni Internazionali volte al contrasto del fenomeno, ormai globale, della corruzione (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il D. Lgs. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità penal - amministrativa a carico delle persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

4 I presupposti della responsabilità


I presupposti della responsabilità sono:

- a) la commissione di un fatto illecito da parte di:
 - i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo (i cd. Soggetti Apicali);
 - ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (i cd. Soggetti Sottoposti);
- b) la possibilità di ricomprendere il fatto illecito nel catalogo dei reati espressamente previsto dal Decreto;
- c) la commissione del reato nell' "interesse o vantaggio dell'Ente"


 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

Le tipologie di reati compresi dal Decreto sono:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24 D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D. Lgs. n. 75/2020]
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020]
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. 125/2016]
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- Reati societari (Art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D. Lgs. n.38/2017]
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1 D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	


- Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018]
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
- Reati ambientali (Art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018]
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
- Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020]

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
- Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

L'elenco completo dei reati è allegato al presente documento (All.02 MOD-231-002).

L'art. 4 del D. Lgs. n. 231/01 precisa, inoltre, che nei casi ed alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p., sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

5 Sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- Sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sanzioni interdittive;
- Confisca;
- Pubblicazione della sentenza di condanna.

La sanzione amministrativa pecuniaria


La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 231/01, costituisce la sanzione “di base”, di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente.

Con la prima valutazione il Giudice determina il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25-septies “*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro*” che al primo comma in relazione al delitto di cui all’articolo 589 c.p. commesso con violazione dell’art. 55, 2° comma, D. Lgs. 81/2008 prevede una sanzione pari a mille quote), tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell’Ente;
- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.


Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37) “*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione*” (art. 11, 2° comma, D. Lgs. n. 231/01).

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio
	MOGC-231-001-00	

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/01, al fine di accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, *"il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente"*.

L'art. 12 del D. Lgs. n. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,38)	<ul style="list-style-type: none"> • L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <i>oppure</i> • Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	<p style="text-align: center;">[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>oppure</i> • È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	<p style="text-align: center;">[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; e • È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio
	MOGC-231-001-00	

LE SANZIONI INTERDITTIVE

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/01 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.


Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'art. 13, D. Lgs. n. 231/01, di seguito indicate:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;*
- *“in caso di reiterazione degli illeciti” (id est: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).*

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 17, D. Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*

	PARTE GENERALE	PLV Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio
	MOGC-231-001-00	

- *“l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base degli stessi criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D. Lgs. n. 231/01).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l’interdizione dell’attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.


È da tenere presente, inoltre, che la norma di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 231/01, dettata in tema di delitti tentati, prevede esplicitamente che: *“(1) Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. (2) L’ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento”.*

LA CONFISCA

Ai sensi dell’art. 19, D. Lgs. n. 231/01 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell’Ente.

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio
	MOGC-231-001-00	

6 Presupposti della causa esimente la responsabilità

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente dimostri che:


- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporre l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Di conseguenza, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'onere della prova permane in capo all'Ente, mentre, nel caso di reati commessi da Soggetti Sottoposti, l'esistenza del Modello garantisce l'esimente dalla responsabilità, salvo la prova, a carico dell'autorità procedente, dell'inidoneità dello stesso a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Sempre il D. Lgs. n. 231/01 prevede che il modello risponda all'esigenza di:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio
	MOGC-231-001-00	

7 Riferimenti normativi generali per la costruzione del Modello

Gli Enti facenti parte dell'Ordine, in quanto enti dotati di personalità giuridica ed esercenti attività diversa da quella di religione e di culto, sono sottoposti alla disciplina del D. Lgs. n. 231/2001 a nulla rilevando in senso contrario la qualità di enti ecclesiastici (salvo ovviamente valutare una applicazione peculiare e specifica della suddetta disciplina e le particolari caratteristiche del Modello Organizzativo).

Secondo il D. Lgs. n. 231/01 i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Confindustria ha emanato il 7 marzo 2002 le sue linee guida, aggiornate il 24 maggio 2004, nel 2008 e da ultimo nel 2021.

Il presente modello tiene conto, oltre che del dettato normativo, anche di tali Linee Guida, laddove applicabili alla specifica realtà dell'ente, quanto contenenti principi da considerarsi quale esplicitazione delle norme poste dal D. Lgs. n. 231/01 e, quindi, generalmente applicabili nella predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo.


8 Riferimenti normativi specifici per la costruzione del Modello

Con la DGR n. VII/17864 del 11 giugno 2004, la Regione Lombardia, *“pur non ritenendo applicabile il D. Lgs. 231/01 alle Aziende Sanitarie pubbliche”* ha ritenuto *“opportuno mutuarne il contenuto”* disponendo, sia pur in via sperimentale, l'adozione all'interno delle aziende stesse di un codice etico-comportamentale conforme ai dettami del Decreto.

Ad esito della sperimentazione, la Regione Lombardia ha emanato le *“Linee guida regionali per l'adozione del codice etico e dei modelli di organizzazione e controllo delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere”* (Allegato 13, della D.R.G. VIII/3776 del 13 dicembre 2006).


In tale contesto normativo, la Provincia, condividendo gli assunti della Regione Lombardia, secondo la quale *“... all'interno delle Aziende possono verificarsi (...) fenomeni distorsivi e la commissione di gravi reati contro la Pubblica Amministrazione”* e concordando sul fatto che *“... la commissione di illeciti è inversamente proporzionale alla predisposizione di modelli organizzativi-comportamentali”*, aveva già scelto di predisporre ed applicare il Modello.

Inoltre con la deliberazione n. VIII/10882 del 23 dicembre 2009 la Regione Lombardia ha disposto l'obbligo di redazione di modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 in capo agli enti che vogliono mantenere l'accreditamento o che vogliono essere

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla legge regionale n. 6 agosto 2007, n. 19.

Infine con Delibera di Giunta n. IX/3856 del 25.7.2012 Regione Lombardia introduce nuovi requisiti per l'accreditamento delle strutture di ricovero e cura nonché in tema di requisiti per la sottoscrizione dei contratti da parte di soggetti privati diversi dalle strutture di ricovero e cura. Infatti, a far data dal 2013 è necessario, ai fini dell'accreditamento delle strutture di ricovero e cura di cui alla DGR 9014/2009, che quest'ultime siano dotate sia del Codice Etico che di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 idoneo alla prevenzione dei reati ivi contemplati nonché di un Organismo di Vigilanza deputato alla verifica della corretta applicazione del Modello.

	PARTE GENERALE	PLV Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio
	MOGC-231-001-00	

9 La Provincia

L'ORDINE E LA PROVINCIA

Dagli Statuti Generali dell'Ordine:

Il nostro Istituto è stato approvato dalla Chiesa come un Ordine religioso di Fratelli per il servizio degli infermi e dei bisognosi. Ebbe origine a Granada, in Spagna, nella seconda metà del XVI secolo, come continuazione dell'attività caritatevole di San Giovanni di Dio, che nacque a Montemor-o-Novo (Portogallo) e morì a Granada l'8 marzo 1550.

A San Giovanni di Dio si erano uniti alcuni discepoli che, attratti dal suo esempio, lo aiutavano nelle opere di misericordia, specialmente nel servizio dell'ospedale da lui fondato a Granada. Tra questi si distinse Antonio Martín, che fu incaricato dallo stesso Santo, in punto di morte, di continuare e dirigere detto ospedale. Negli anni successivi, altri compagni si unirono al gruppo e furono fondati vari ospedali, particolarmente in Andalusia.


L'Istituto fu approvato da S. Pio V nel 1572 e sottoposto alla regola di Sant'Agostino; nel 1586 venne riconosciuto da Sisto V come vero e proprio Ordine religioso.

Nel 1592, Clemente VIII ridusse l'Istituto allo stato iniziale di semplice Congregazione, mettendo nuovamente i Confratelli sotto la giurisdizione dei vescovi e permettendo loro di emettere solo il voto di ospitalità. Alcuni anni dopo questo atto di retrocessione, Paolo V, nel 1611 in Spagna e nel 1617 in Italia, riportò nuovamente l'Istituto al grado di Ordine. Questa duplice e autonoma reintegrazione fece in modo che si costituissero due Congregazioni distinte che, pur consapevoli di formare una sola famiglia, si svilupparono parallelamente per due secoli e mezzo.

A causa soprattutto degli sconvolgimenti politici e delle leggi antireligiose del XIX secolo, l'Ordine attraversò un periodo di grande sofferenza in tutto il mondo. La Congregazione spagnola subì un colpo particolarmente duro e praticamente scomparve nell'anno 1850. La sua restaurazione, soprattutto ad opera di San Benedetto Menni, portò alla riunificazione dell'Istituto.

Da quel momento l'Ordine, consapevole dell'eredità ricevuta nella Chiesa e con lo sguardo fisso al Cristo misericordioso del Vangelo, continua nel mondo la sua opera di apostolato con i sofferenti.

A metà del XX secolo, lo spirito missionario dell'Ordine portò alla sua espansione a livello mondiale.

	PARTE GENERALE	PLV Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio
	MOGC-231-001-00	

L'Ordine è attivo in tutti i continenti ed è strutturato in Province, Viceprovince e Delegazioni Generali. Al governo dell'Ordine vi è un Superiore Generale, eletto ogni sei anni, assistito da almeno 4 Consiglieri o Definitori Generali. Il Superiore Generale ed il suo Consiglio hanno sede in Roma, presso la Curia Generalizia.


In Italia sono attive la Provincia Romana e la Provincia Lombardo-Veneta, oltre la Curia Generalizia a Roma. Questi due organismi, pur appartenendo al medesimo Ordine religioso, sono di fatto persone giuridiche nettamente separate tra loro e pertanto ognuna di esse opera in completa autonomia, pur nel rispetto dei vincoli imposti dal diritto proprio dell'Ordine e dal Diritto Universale.

La Provincia Lombardo-Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, Fatebenefratelli è ente ecclesiastico giuridicamente riconosciuto, con sede legale a Brescia, in Via dei Pilastroni n. 4, sede amministrativa in Cernusco sul Naviglio, Via Cavour n. 22, nonché una serie di dipendenze che non hanno singolarmente riconoscimento giuridico ma che costituiscono un *unicum* con la Provincia nell'esercizio dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria (cd. "Strutture Locali").

La Provincia ha avuto il suo primo riconoscimento giuridico con Regio Decreto n. 1850 del 15 novembre 1938.

Successivamente, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del regolamento di esecuzione della legge n. 222/85, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, la Provincia ha chiesto l'iscrizione al Tribunale di Milano.

Nel marzo 2001, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, di approvazione del "*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto*", la Provincia ha chiesto ed ottenuto l'iscrizione al Registro (n.69 PG della Prefettura di Milano). Successivamente, in data 16/07/2014 la Provincia ha chiesto ed ottenuto il trasferimento al Registro della Prefettura di Brescia (n.513).

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

MISSION DELL'ORDINE E DELLA PROVINCIA


Rispetto ad altre strutture sanitarie, quelle appartenenti all'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio sussistono non solo quali risposte istituzionali ai bisogni di salute della popolazione, ma in attuazione di uno specifico mandato carismatico che risale all'opera assistenziale di San Giovanni di Dio (1495-1550) e alle sue successive e ininterrotte attualizzazioni storiche.

Pertanto il rispetto del malato, la trasparenza amministrativa, la leale collaborazione con le istituzioni statali, la correttezza nei rapporti di lavoro, ecc. non costituiscono solo l'espressione di una corretta gestione sanitaria, ma anche la realizzazione della missione propria dell'Ordine, significativamente espressa nella sua stessa attribuzione onomastica: *fate bene fratelli!*

Di tale missione ed espressione carismatica è autorevole testimonianza oltre che sintesi contenutistica la Carta di identità dell'Ordine, pubblicata in prima versione nel 2000 e che costituisce con i successivi aggiornamenti un vero e proprio compendio dei valori propri e degli obiettivi che l'Ordine si propone di realizzare.

Gran parte della Carta stessa è dedicata proprio alle questioni di carattere etico alle quali si rimanda per un approfondimento e, al tempo stesso, una più esaustiva illustrazione di quanto contenuto in questo documento.

In particolare la Provincia, nel perseguimento dei fini istituzionali di culto e di religione, realizza la propria vocazione religiosa dedicandosi al servizio della Chiesa per il bene e la salvezza del prossimo nelle opere di evangelizzazione, di pietà, di apostolato e di carità sia spirituale sia temporale rispondenti alle particolari esigenze e necessità dei tempi e dei luoghi dove la Provincia è o possa essere presente. In questo senso la Provincia esercita, senza scopo di lucro, attività educative e assistenziali.

	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

IL RAMO TERZO SETTORE DELLA PROVINCIA

La riforma concordataria del 1984 (recepita nella Legge 25 marzo 1985, n. 121) ha stabilito che, ove un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto svolga una attività “commerciale” debba dedicare a questa un patrimonio destinato con contabilità separata.

La Provincia sottopone a revisione contabile il bilancio della propria attività commerciale fin dall'anno 2013. Nel luglio 2021 ha approvato il Regolamento del Ramo Terzo Settore della Provincia Lombardo Veneta, che definisce e regola gli organi di governo del Ramo ai sensi della riforma del Terzo Settore (D.Lgs 117/17).

Il presente Modello si applica pertanto non all'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, bensì al Ramo Terzo Settore così individuato.

ORGANI DIRETTIVI DELLA PROVINCIA

Il governo della Provincia viene esercitato dal Superiore Provinciale e dal suo Definitorio.

Il Superiore Provinciale

Il Superiore Provinciale è il legale rappresentante della Provincia.


Il Superiore Provinciale, come superiore maggiore, è il principale responsabile della promozione della vita religiosa e di tutte le attività formative e apostoliche della Provincia. L'autorità del Superiore Provinciale si estende su tutte le comunità e opere e su tutti i confratelli della Provincia.

Il Superiore Locale

In ogni Centro Assistenziale è presente il Superiore Locale. Egli è l'animatore principale della comunità e gode dell'autorità che gli concedono il diritto universale ed il diritto proprio dell'Ordine. Sostanzialmente, il Superiore Locale è il rappresentante *in loco* del Superiore Provinciale.

ORGANI DIRETTIVI DEL RAMO TERZO SETTORE DELLA PROVINCIA

Il governo del Ramo Terzi Settore della Provincia viene esercitato dagli organi così come definiti dal Regolamento del Ramo Terzo Settore

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

Il Presidente

La Presidenza ha sede nella Curia Provinciale ed è presieduta dal Presidente (MRSP) corrispondente alla figura del Superiore Provinciale che, con podestà propria, ordinaria, esecutiva, delegante e subordinata direttamente a quella del Superiore Generale, governa il Ramo Istituzionale dell'Ente e presiede il Comitato di Presidenza.

Il Presidente è il principale responsabile nella promozione dell'Ospitalità, della vita religiosa e di tutte le attività formative e apostoliche dell'Ente.

Ai sensi del can. 638, e dell'articolo 167 e 168 degli Statuti Generali, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni e delle attività del Ramo, nonché i poteri di deliberare gli atti di alienazione e gli atti che possono risultare peggiorativi del patrimonio stabile (ai sensi dei cann. 638 § 3 e 1295) spettano al Superiore Provinciale nei limiti previsti dalle disposizioni del Superiore Generale come previsto dall'art. 167 degli Statuti Generali. In caso di urgenza il Presidente può assumere i provvedimenti indispensabili per la corretta amministrazione delle Opere e delle attività del Ramo dopo aver sentito – se consentito dalle circostanze – l'autorità ecclesiastica competente a rilasciare le autorizzazioni previste dal diritto universale e dal diritto proprio.


Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Comitato di Presidenza, oppure ad altri soggetti, i poteri di firma per uno o più atti.

Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza svolge solo funzione consultiva a favore del Presidente e lo coadiuva nella cura dei beni e delle opere del Ramo, nella misura in cui gli è richiesto dal Regolamento e dal Presidente. Il Comitato di Presidenza non è l'organo amministrativo del Ramo. Il Comitato di Presidenza è presieduto dal Presidente.

Il Comitato di Direzione

È l'organo consultivo del Direttore Generale che lo convoca con cadenza settimanale coinvolgendo i Direttori Centrali dell'Amministrazione Provinciale e il Padre Economo.

	PARTE GENERALE	PLV Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio
	MOGC-231-001-00	

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Presidente, sentito il Comitato di Presidenza.

L'atto di nomina del Direttore Generale deve indicare la durata dell'incarico, i poteri a lui conferiti e deve essere perfezionato mediante scrittura privata autenticata (procura).

Il Direttore Generale è tenuto a svolgere il proprio incarico a norma dei cann. 1282, 1284 e 639, avendo sempre cura di custodire il carisma proprio dell'Istituto e nei limiti e secondo le modalità definiti con il provvedimento di nomina.

L'Organo di Controllo

L'amministrazione delle Opere e delle attività del Ramo rimane soggetta alla vigilanza canonica prevista dal diritto canonico universale e dal diritto proprio.


Le predette Opere ed attività sono soggette al controllo dell'Organo di Controllo (OdC) nominato dal Superiore Provinciale, con il consenso del Definitorio, e composto da tre membri. Il Presidente dell'Organo di Controllo, che deve essere iscritto all'Albo dei Revisori legali, è nominato dal Presidente tra i componenti dell'Organo stesso. Compete all'organo di controllo anche il compito di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. I membri dell'Organo di Controllo rivestono dunque anche l'incarico di Organismo di Vigilanza.

Il Direttore di Struttura

In ogni Centro Assistenziale è presente un Direttore di Struttura. Il Direttore di Struttura ha la responsabilità dell'andamento della Casa e dei suoi risultati economici e risponde del suo operato al Direttore Generale dell'Ente. Il Direttore di Struttura viene nominato dal Comitato di Presidenza su proposta del Direttore Generale.

PATRIMONIO DELLA PROVINCIA E DEL RAMO

In presenza di regolari nulla osta del Superiore Generale e della Sacra Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, non esistono altri impedimenti di alcuna natura alla costituzione di garanzie reali sugli immobili della Provincia, a meno che la Provincia Religiosa non abbia sottoscritto specifici impegni in tal senso con il Ceto Bancario o con altri Finanziatori.

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

Detti immobili, nel loro complesso, non hanno altri vincoli di destinazione specifica che non siano quelli di matrice urbanistica. Alcune eccezioni sono rappresentate dai vincoli imposti dalle varie Regioni in occasione della concessione di finanziamenti; in tali casi è sempre stato richiesto e regolarmente rilasciato vincolo di destinazione a finalità sociali per periodi di 15 anni od oltre.

Non vi è alcuna previsione, nell'ambito del diritto proprio dell'Ente, che disponga – al verificarsi di determinate condizioni – il trasferimento della titolarità del patrimonio immobiliare ad altro Ente. Qualora l'Ente avesse una sola Casa religiosa eretta legittimamente, la sua soppressione diverrebbe di competenza della Santa Sede, alla quale sarebbe riservato il diritto di disporre dei beni relativi (Can. 616, § 2).


In passato sono già stati ceduti immobili. In particolare è stato alienato un intero Ospedale, per il quale sono state ottenute le Superiori Autorizzazioni ed anche il nulla osta del Vescovo Diocesano (Can. 616, § 1). Allorché, infatti, viene soppressa una Casa religiosa eretta legittimamente, occorre acquisire il parere del Vescovo, il quale teoricamente potrebbe rilevare un interesse della Diocesi per l'acquisizione del bene ovvero potrebbe ritenere che la soppressione della Casa religiosa rechi nocimento alla Diocesi per vari motivi, essenzialmente di matrice religiosa in ordine a problemi di presenza e di testimonianza.

STRUTTURE OPERATIVE DEL RAMO TERZO SETTORE DELLA PROVINCIA

La Provincia è composta da una Amministrazione Provinciale e da Strutture Locali, come nel seguito meglio descritto. Le Strutture Locali non hanno autonomia giuridica.

Amministrazione Provinciale

È la sede operativa del Ramo, sede dell'Organo di Governo dell'Ente (il Consiglio Provinciale dell'Ordine o Definitorio Provinciale), domicilio del legale rappresentante, del Vicario Provinciale, dell'Economo Provinciale, sede della Direzione Generale, della Direzione Sanitaria Aziendale, delle Direzioni Centrali (Amministrativa, Tecnica e Risorse Umane), dei Dipartimenti nonché di tutto lo staff tecnico a supporto dei Centri Assistenziali. Presso l'Amministrazione Provinciale si trova anche il Centro Studi e Formazione.

 FATEBENEFRAPELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

Strutture Operative

Le strutture sono governate da un Direttore di Struttura affiancato da un Direttore Medico e, ove previsto, da un Direttore Scientifico. A Supporto dei processi decisionali della struttura è individuato un Ufficio di Direzione locale, di cui fa parte, ove presente in struttura una Comunità religiosa, il Priore (Superiore Locale) della comunità stessa.

Le strutture operative sono di seguito elencate:

IRCCS - Centro San Giovanni di Dio - Brescia

RSA San Riccardo Pampuri Fatebenefratelli – Trivolzio (Pv)

RSA San Carlo Borromeo Fatebenefratelli – Solbiate (Co)

Centro Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli – San Colombano (Pv)

Centro Sant’Ambrogio Fatebenefratelli – Cernusco s/N (Mi)

Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli – Erba (Co)

Casa di Ospitalità Beata Vergine della Guardia Fatebenefratelli – Varazze (Sv)

Casa di Riposo San Pio X Fatebenefratelli – Romano d’Ezzelino (Vi)

Casa di Riposo Villa San Giusto Fatebenefratelli – Gorizia (Go)


Ospedale San Raffaele Arcangelo Fatebenefratelli – Venezia

Presidio Beata Vergine della Consolata Fatebenefratelli – San Maurizio Canavese (To)

RICONOSCIMENTI – CLASSIFICAZIONI

Gli ospedali religiosi classificati rappresentano una sorta di unicum nel panorama della sanità italiana e sono un tema che riguarda molto da vicino i Fatebenefratelli della Provincia Lombardo-Veneta in quanto proprietari e gestori di n.2 strutture classificate: l’Ospedale Sacra Famiglia di Erba e l’Ospedale San Raffaele Arcangelo di Venezia. Il Presidio Beata Vergine della Consolata di San Maurizio Canavese può essere considerato alla stregua di un Classificato, essendo riconosciuto come Presidio dell’ASL di riferimento territoriale.

Le strutture sopra citate sono dotate di un Regolamento Tecnico-Organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche, sicché il personale in esse operante gode dei benefici dell’istituto dell’equiparazione dei servizi e dei titoli. Le autorizzazioni in tal senso sono state emanate dal Ministero della Salute, da ultimo con provvedimenti dell’aprile

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

2006. Nel 2010 anche l'IRCCS di Brescia si è dotato di Regolamento Tecnico Organizzativo ai sensi del predetto decreto 502/92.


Si può dunque affermare che i nostri ospedali citati sono a pieno titolo inseriti nel servizio sanitario nazionale, erogano un servizio pubblico, rispondono agli obblighi validi per le strutture pubbliche anche in tema di assunzione di personale.

ACCREDITAMENTO E AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO

Passando dal tema della classificazione a quello dell'accREDITAMENTO e quindi allargando il raggio d'azione, si segnala che risultano all'oggi regolarmente accreditate o semplicemente autorizzate al funzionamento secondo la normativa regionale di riferimento (L.R. Lombardia 31/97, D.G.R. Lombardia 38133/98, L.R. Veneto 22/2002, ecc.) praticamente tutte le strutture della Provincia che erogano assistenza sanitaria o socio-sanitaria.

CONVENZIONI CON LE A.S.L.

Ai sensi della normativa regionale, le strutture della Provincia sono convenzionate con le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, con i Comuni (per i casi specifici) o con la stessa Regione. Dette convenzioni o contratti sono di norma disposti sulla base di schema tipo regionale e comunque disciplinati da norme e vigilanza di matrice regionale.

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

10 Il Modello del Ramo Terzo Settore della Provincia

Natura, scopo e mission


La Provincia opera in modo proficuo ed efficace tramite le sue strutture sul territorio, si interfaccia con numerosi interlocutori ed è orgogliosa delle proprie tradizioni e del proprio profilo reputazionale. Quest'ultimo si è basato e si baserà sull'eccellenza dell'attività prestata nonché sul rispetto dei principi etici e religiosi e della normativa vigente: è forte il convincimento nella Provincia che l'osservanza delle relative prescrizioni sia non solo necessaria e moralmente dovuta, ma costituisca anche lo strumento per garantire efficacia alla propria opera.

In questa prospettiva, gli organi di governo del Ramo della Provincia - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative di tutti coloro che ad essa si rivolgono e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori - hanno ritenuto di procedere all'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto 231/01, anche nella convinzione che quest'ultimo possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e collaboratori della Provincia e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari ed affinché vi sia un'organizzazione tale da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/01.

Più specificamente, il Modello rappresenta, da un lato, il risultato dell'applicazione metodologica documentata dei criteri di identificazione dei rischi e dall'altro, dell'individuazione dei protocolli per la programmazione, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Provincia.

Nell'ottica di un processo di adeguamento continuo alle esigenze in divenire del sistema sanitario e assistenziale lombardo e nazionale ed alla evoluzione della normativa di riferimento, il Modello è volto ad imporre un sistema di comportamenti in grado di integrarsi efficientemente con l'operatività della Provincia, pur essendo fermamente rivolto al perseguimento dei rigorosi principi finalistici che lo animano.

Il Modello si prefigge, infatti, di indurre i Soggetti Apicali (quali il Presidente, i membri del Comitato di Presidenza, i Direttori/Responsabili della Amministrazione Provinciale, i Direttori

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero</i> <i>S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

di Struttura, i Direttori Medici di Presidio, ecc), i Soggetti Sottoposti (quali i dipendenti ed i collaboratori), nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'interesse o a vantaggio della Provincia, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, ad acquisire la sensibilità necessaria a percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell'esercizio di determinate attività e, contemporaneamente, comprendere la portata, non solo personale, ma anche istituzionale, delle possibili conseguenze, in termini di sanzioni penali ed amministrative, in caso di consumazione di tali reati.


L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono alla Provincia di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, ma anche di migliorare, nei limiti previsti dallo stesso, il proprio governo, limitando il rischio di commissione dei reati.

Attraverso il Modello, infatti, si consolida un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che ha come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, della possibilità di compiere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi e alle policies della Provincia, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Provincia di reagire tempestivamente per prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra la finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, negli organi direttivi, nei consulenti a qualsiasi titolo, nei collaboratori e nei partners, che svolgano, per conto e nell'interesse della Provincia, Attività a rischio reato, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico (All.01) adottato dalla Provincia e allegato allo stesso e alle altre norme e procedure interne (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Provincia.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione, da parte della Provincia, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

Il Modello si propone, altresì, di:


- introdurre, integrare, sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli, le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni della Provincia, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- dotare l'OdV di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;
- individuare preventivamente le Attività a rischio reato, con riferimento alle operazioni della Provincia che potrebbero comportare la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- valutare la possibilità di commissione di reati da parte di tutti i soggetti che interagiscono con la Provincia svolgendo operazioni nell'ambito delle Attività a rischio reato;
- individuare un la cornice di un tessuto normativo interno di procedure e protocolli – come definita nell'ambito delle Sezioni di Parte Speciale – che possa veicolare nelle attività ordinarie dell'ente l'osservanza della legge e favorire la prevenzione di fatti illeciti.

METODO E TECNICHE DI REDAZIONE DEL MODELLO

A tal fine la Provincia ha avviato un importante progetto per garantire la predisposizione e l'adozione del Modello e del Codice Etico 231 (All.01).

Tale progetto si è articolato in differenti fasi, dirette tutte alla costituzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/01, dei suggerimenti della migliore dottrina e degli orientamenti giurisprudenziali che sono stati espressi in materia.

Al contempo, dette attività, pur se finalizzate alla predisposizione del Modello (analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema delle procedure e dei controlli già esistenti sui processi sensibili), hanno costituito l'occasione per sensibilizzare, ancora una volta, le risorse interne rispetto alla cultura della legalità, dell'osservanza delle norme regolamentari e aziendali, alla cultura del controllo, strumento primo per la prevenzione dei reati.


 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

Le attività di predisposizione si sono articolate in:

- **identificazione dei processi sensibili (“as-is analysis”)** attuata attraverso l’esame della documentazione interna rilevante e la conduzione di interviste con i soggetti sostanzialmente apicali nell’ambito della Provincia, mirate all’approfondimento dei processi sensibili e del controllo sugli stessi. Sullo sfondo, l’analisi del contesto istituzionale in cui la Provincia opera, al fine di identificare dapprima in astratto e poi in concreto in quali aree o settori di attività si potessero realizzare i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01. Si è inoltre preso in considerazione la storia della Provincia, le caratteristiche degli altri soggetti operanti nel settore e, in particolare, eventuali illeciti commessi da altri Enti nello stesso ramo di attività. Se ne è ricavata una rappresentazione dei processi, delle aree e delle attività sensibili – di cui si è data piena rappresentazione nelle Sezioni di Parte Speciale – nonché dei controlli già esistenti e delle relative criticità.
- **identificazione delle criticità e delle relative misure rimediali (“gap analysis”);** sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti), in relazione ai processi sensibili e alle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/01, si sono individuate le azioni finalizzate al miglioramento del sistema di controllo interno (processi e procedure). Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di “as-is analysis”) esistenti e già operanti in Provincia, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.

All’esito di queste valutazioni si è concluso per la sostanziale non rilevanza del rischio per le seguenti categorie di reato:

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;
- Abusi di mercato;
- Contrabbando;
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Razzismo e xenofobia.

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

Altri reati quali Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e delitti contro la personalità individuale, il cui accadimento presenta comunque un rischio limitato, sono trattati comunque nella Parte Speciale seppur non in specifica sezione.

Peraltro, anche nell'ambito delle Categorie di reati contemplate nelle Sezioni di parte Speciale, non tutte le fattispecie rivestono – ai sensi del D. Lgs. 231/01 - la stessa rilevanza e prevedono l'adozione di specifici protocolli (si veda oltre).

11 Adozione, modifiche ed integrazioni al Modello


Essendo il Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente” [in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, 1° comma, lettera a), D. Lgs. n. 231/01], la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze istituzionali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Consiglio Provinciale.

In particolare, il Consiglio Provinciale, anche su proposta e con l'ausilio dell'OdV, è chiamato ad integrare il Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni, necessità o attività della Provincia, possano essere ritenute rilevanti.

Tale attività sarà anche volta a garantire che non sia introdotto alcun provvedimento di modifica che possa contrastare o diminuire l'efficacia del Modello.

E' in particolare, attribuito all'OdV il compito di proporre modifiche o integrazioni al Modello consistenti, tra l'altro, nella:

- i) introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelli esistenti;
- ii) revisione dei documenti che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative “sensibili” o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle Attività a rischio reato;
- iii) introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- iv) evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;
- v) introduzione di nuove Parti Speciali che tengano in considerazione nuove fattispecie di reato inserite dal Decreto o nuove attività che vengano iniziate dalla Provincia.

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

12 Ambito applicazione, diffusione e formazione del Modello

Il Modello trova applicazione presso tutta la Provincia, ivi comprese, dunque, le Strutture Locali.

La Provincia, anche in coordinamento con l'OdV, promuove iniziative idonee alla diffusione del Modello per una sua capillare conoscenza ed applicazione.

A questo scopo, l'OdV, in stretta cooperazione con le funzioni della Provincia competenti, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello all'interno della Provincia.

La Provincia promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti, gli agenti, i clienti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Provincia (i "**Soggetti Terzi**").


A questo scopo, l'OdV, in stretta cooperazione con la Provincia e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello presso i Soggetti Terzi, posto che anch'essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non comportare o indurre ad una violazione del Modello o del Codice Etico 231 (All.01) della Provincia.

La Provincia, previa proposta dell'OdV, dovrà, quindi:

- a) fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel Modello;
- b) inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello anche da parte loro.

13 L'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire alla Provincia l'esimente dalla responsabilità amministrativa in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, è necessaria l'individuazione e la costituzione, all'interno della propria struttura, di un Organismo di Vigilanza fornito dell'autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia e indipendenza, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento, proponendone le relative modificazioni al Consiglio Provinciale.


 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

In relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa della Provincia è stata individuata la forma collegiale e la composizione mista di soggetti esterni all'ente. Il ruolo di OdV sarà ricoperto dai membri dell'Organo di Controllo.

L'OdV è supportato nello svolgimento della propria attività da un Referente Interno 231, nominato dal Comitato di Presidenza ed i cui compiti saranno definiti in apposita Job Description. Il referente Interno 231, svolgendo la propria attività in stretto contatto con l'OdV, garantisce che tutte le attività relative al Decreto e al Modello la cui implementazione venga richiesta dal Consiglio Provinciale o dall'Organismo di Vigilanza siano attuate nei tempi richiesti e con l'atteso livello di qualità.

L'OdV nominato, in linea con quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Decreto, dalle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, dalle informazioni riportate nelle Linee Guida, nonché dalla giurisprudenza che si è espressa in materia, possiede le seguenti caratteristiche precipue:


- a) autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- b) onorabilità quale assenza di cause di ineleggibilità;
- c) professionalità. L'OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un bagaglio di strumenti e tecniche per poter efficacemente svolgere la propria attività. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- d) continuità d'azione. L'OdV svolge, in modo continuativo, le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Provincia, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività della Provincia che ad esso si richiede.

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

In particolare, perché siano garantiti i requisiti descritti, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza e, se nominati, decadono automaticamente:

- a) i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.¹;
- b) i parenti e gli affini entro il quarto grado del Consiglio Provinciale o il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli altri Organi Direttivi della Provincia;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllanti o di società controllate;
- d) i soggetti che sono legati alla Provincia o agli enti da questa controllati o agli enti che la controllano da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio;
- e) i soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Provincia, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- f) i soggetti con funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso la Provincia;
- g) i soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Provincia, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- h) sia stato sottoposto a misura di prevenzione (cfr. legge 1423 del 1956, legge 575 del 1965 e legge 646 del 1982, oggi abrogate e sostituite dal D.lgs. n. 159 del 2011, c.d. Codice Antimafia), salvi gli effetti della riabilitazione;
- i) abbia subito una sentenza di condanna definitiva, salvo - anche qui - che sia intervenuta riabilitazione, oppure abbia subito una sentenza di patteggiamento, salvo che sia sopravvenuta l'estinzione del reato, per uno dei reati contemplati nel Decreto;
- j) a pena detentiva per un reato previsto dalla normativa speciale che regola il settore assicurativo, bancario, finanziario, creditizio, dalla normativa in materia di mercati e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento e in materia tributaria;
- k) alla pena della reclusione per un reato societario (libro V titolo XI del Codice Civile) o per un reato fallimentare (Regio decreto n. 267 del 1942, c.d. Legge fallimentare);

¹ Art. 2382 c.c. "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

- l) alla reclusione non inferiore a 6 mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio, l'economia pubblica;
- m) alla reclusione non inferiore ad 1 anno per qualsiasi delitto non colposo;
- i) i soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

Fermo restando che il Consiglio Provinciale è chiamato, in via generale, a valutare l'operato dell'OdV, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello, per altro verso le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura della Provincia.

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA


L'OdV è nominato dal Presidente, sentito il parere del Definitorio. E' composto da tre membri esterni di cui almeno uno, il Presidente, deve essere iscritto all'Albo dei Revisori legali.

La composizione e i meccanismi di funzionamento dell'OdV sono determinati da un apposito regolamento.

I membri dell'OdV durano in carica tre anni e sono rieleggibili al massimo due volte (dunque per non oltre nove anni).

I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione istituzionale.

Il Presidente è libero di revocare l'incarico conferito ai membri dell'OdV in qualsiasi momento, purché sussista una giusta causa di revoca (ad es. infedeltà, inefficienza, negligenza, imperizia, grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello, violazione obblighi riservatezza dallo stesso previsti). In caso di revoca, si procede ad una tempestiva sostituzione del componente revocato con uno nuovo.

	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

Sono inoltre cause di decadenza:

- l'impossibilità sopravvenuta di svolgere adeguatamente il proprio compito;
- la perdita dei requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, nonché dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità già enunciati;
- l'assunzione di incarichi esecutivi, operativi o delegati.

Ciascun componente dell'Organismo può recedere dalla carica con preavviso scritto comunicato con raccomandata A/R o via PEC di almeno 30 giorni.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio Provinciale provvederà, senza indugio, alla sua sostituzione, con apposita delibera. Il componente dell'OdV uscente sarà, comunque, tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che verrà nominato dal Consiglio Provinciale in sua sostituzione, salvo parere contrario del Consiglio stesso. I componenti dell'Organismo di Vigilanza nominati in sostituzione durano in carica il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.


L'Organismo, nella sua interezza, si intende altresì decaduto laddove l'ente incorresse in sentenza di condanna o di patteggiamento (ex artt. 444 e ss. c.p.p.) passate in giudicato per un illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del DECRETO. Il Consiglio provvede alla sua sostituzione come sopra.

L'OdV si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal suo Presidente, ovvero ogni volta che un membro ne faccia richiesta scritta al Presidente. È fatto, in ogni caso, obbligo all'OdV di riunirsi almeno quattro volte all'anno.

L'OdV può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio Provinciale per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche. Al contempo, l'OdV può, a sua volta, presentare richiesta in tal senso al Consiglio stesso.

Il Consiglio Provinciale delibera, anche su proposta dell'OdV, in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'Organismo di Vigilanza ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (ivi incluso il Presidente, il Vice Presidente, i membri delegati o quelli investiti di particolari cariche) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio Provinciale. Ai

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero</i> <i>S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

componenti dell'OdV spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno, che, nel rispetto di quanto previsto nel Modello, prevede altresì: la pianificazione delle attività e dei controlli, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, le modalità di nomina del Presidente e, eventualmente, del Vice Presidente, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi da e verso l'OdV.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Da un punto di vista generale, all'OdV spettano essenzialmente due tipi di attività e più precisamente:


- a) vigilanza sulla effettiva attuazione, applicazione e osservanza del Modello;
- b) vigilanza sulla effettiva e permanente idoneità e adeguatezza del Modello.

In ragione di quanto sopra, in particolare, l'OdV ha l'obbligo di vigilare:

- sulla rispondenza del Modello alle previsioni della normativa concernente la responsabilità delle persone giuridiche o associazioni in generale e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- sulla reale idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e rispetto ai quali la Provincia ha deciso di tutelarsi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni del medesimo, significative modificazioni dell'assetto interno della Provincia e/o delle condizioni di operatività della stessa, ovvero del quadro normativo di riferimento.


L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, l'obbligo di:

- verificare l'efficacia delle procedure di controllo di ogni processo decisionale della Provincia rilevante ai termini del Decreto;
- controllare costantemente l'attività della Provincia al fine di ottenere una rilevazione aggiornata delle Attività a rischio reato e determinare in quali aree, settori di attività e

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

con quali modalità possano assumere rilevanza i rischi potenziali di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, nonché degli ulteriori reati ricompresi nell'ambito di efficacia del Modello stesso, a seguito dell'adozione di future delibere del Consiglio Provinciale in tal senso, identificando per ogni strategia, processo o attività, il rischio di commissione dei reati medesimi, determinandone, altresì, l'impatto sulla Provincia in funzione del grado di probabilità di accadimento ed individuandone i criteri e le metodologie necessarie per evitarne la commissione;

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni, atti specifici o documenti sanitari ed amministrativi relativi alle Attività a rischio reato, come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nella Provincia e verificare la documentazione organizzativa interna contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti necessari per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il funzionamento del Modello;
- verificare che la registrazione delle informazioni in ordine al rispetto del Modello sia conservata, al fine di fornire evidenza dell'efficace funzionamento del Modello medesimo;
- verificare che ogni registrazione sia e rimanga leggibile e possa essere facilmente identificata e rintracciabile;
- verificare l'adeguatezza della procedura documentata predisposta dalla Provincia per stabilire le modalità necessarie per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e la modalità di eliminazione delle anzidette registrazioni;
- coordinarsi con le altre funzioni al fine di controllare le Attività a rischio reato. Di tutte le richieste, le consultazioni e le riunioni tra l'OdV e le altre funzioni della Provincia, l'OdV ha l'obbligo di predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione. Tale documentazione verrà custodita presso la sede dell'OdV medesimo;

 FATEBENEFRAPELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

- condurre le indagini interne necessarie per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che le previsioni contenute nelle Parti Speciali del Modello, o in quelle successivamente aggiunte in relazione a diverse tipologie di reati, siano comunque adeguate con quanto previsto dal Decreto, proponendo al Consiglio Provinciale, in caso contrario, un aggiornamento delle previsioni stesse.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, spetterà all'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:


- a) sollecitando i responsabili delle singole funzioni in cui è articolata la Provincia al rispetto dei modelli di comportamento;
- b) indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli;
- c) segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni e riportando, per i casi più gravi, direttamente al Consiglio Provinciale.

Considerate le funzioni dell'OdV ed i contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo l'OdV può essere supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici); l'OdV, inoltre, si può avvalere del supporto delle altre funzioni della Provincia che, di volta in volta, si rendesse necessario per un'efficace attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV deve coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Provincia per i diversi profili specifici.

Nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni professionali non presenti all'interno della Provincia o dell'OdV, quest'ultimo – al quale sarà sempre e comunque riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento – qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni, ai quali delegare predefiniti ambiti di indagine. I consulenti dovranno, in ogni caso, riferire sempre i risultati del loro operato all'OdV.

I consulenti esterni alla Provincia dei quali, eventualmente, l'Organismo di Vigilanza ritenga opportuno avvalersi, dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza,

	PARTE GENERALE	PLV Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio
	MOGC-231-001-00	

professionalità, continuità d'azione e non dovranno incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità previste in capo ai membri dell'OdV.

Mediante appositi documenti organizzativi interni verranno stabiliti: (i) i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, (ii) il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, (iii) il ruolo e le responsabilità specifiche conferiti da parte dell'OdV al personale stesso.


Per tutte le proprie attività, l'Organismo sarà dotato di specifico *budget* attribuito dal Consiglio in sede di nomina. Tale budget potrà essere utilizzato anche per svolgere specifiche attività di audit, ove ritenute necessarie, avvalendosi anche di professionisti esterni alla provincia.

INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DELLA PROVINCIA

L'OdV ha il compito di informare gli organi di governo secondo le seguenti linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti del Superiore Provinciale e del Direttore Generale;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio Provinciale. In particolare, con cadenza semestrale l'OdV trasmette al Consiglio Provinciale un rapporto scritto sull'attuazione del Modello presso la Provincia.

Sarà inoltre cura dell'OdV preparare una relazione annuale il cui estratto verrà trasmesso presso le Aziende Sanitarie Territoriali Lombarde come previsto dalla Delibera di Giunta n. IX/3856 del 25.7.2012 di Regione Lombardia.

	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

INFORMATIVA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DA PARTE DEI DESTINATARI DEL MODELLO

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, di tutte le informazioni relative alle Attività a rischio reato, nonché di tutti i dati concernenti condotte potenzialmente funzionali alla commissione di un reato.

Per tale motivo, è necessario che l'OdV abbia accesso a tutti i dati e le informazioni della Provincia, che sia il destinatario di tutte le segnalazioni dei dipendenti e dei terzi e che sia informato di ogni atto proveniente dall'autorità giudiziaria.

Con specifico riferimento al personale, ivi compresi i collaboratori della Provincia, è opportuno tenere in considerazione che l'obbligo di segnalazione nei confronti dell'OdV, oltre che riflettere i doveri generali di lealtà, correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro o professionale, costituisce un'importante specificazione dei principi del Codice Etico 231 (All.01) nonché fonte di responsabilità disciplinare.

SEGNALAZIONI


L'art. 2 della Legge n. 179 del 2017, modificando l'art. 6 del Decreto 231 con l'inserimento dei commi 2bis, 2 ter e 2 quater, ha introdotto un ulteriore requisito di adeguatezza ed idoneità dei Modelli organizzativi: secondo il legislatore, debbono essere previsti uno o più canali alternativi che consentano segnalazioni circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello 231, rilevate nel contesto organizzativo dell'ente.

Tali canali di comunicazione – uno dei quali deve essere informatico - devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione.

Deve inoltre essere previsto il divieto di atti di ritorsione e discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione: a questo proposito, nel sistema disciplinare contenuto nel Modello devono essere previste sanzioni per chi viola le misure di tutela del segnalante.

Altrettanto devono essere previste sanzioni per chi effettua con dolo o colpa gravi segnalazioni che si rivelano infondate.

Tale regime è orientato a favorire, nell'ambito degli Enti privati (analoga e più organica disciplina è già prevista per gli enti pubblici relativamente ai reati corruttivi), l'emersione di condotte illecite o contrastanti con Modello 231.


 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

La Provincia regola il proprio sistema di segnalazioni interne nei confronti dell'Organismo di Vigilanza comunque in osservanza delle prescrizioni di legge in materia di c.d. *Whistleblowing* (segnalazioni da parte del c.d. soffiatore di fischiello). A tal fine predispone apposita procedura interna a declinazione pratica e analitica dei principi che seguono.

In estrema sostanza, tutti i destinatari del Modello debbono tempestivamente segnalare all'Organismo di Vigilanza, eventuali condotte illecite, significative ai sensi del Decreto, o comportamenti comunque in violazione, certa o anche solo presunta, del Modello e/o del Codice etico 231 (All.01), di cui abbiano avuto conoscenza.

In generale, per le suddette segnalazioni, salvo quanto indicato successivamente nella parte speciale con riferimento alle operazioni sensibili e a quanto specificamente previsto nella Procedura interna appositamente predisposta per attuare l'istituto del c.d. *Whistleblowing*, valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta, ed avere ad oggetto ogni eventuale condotta illecita, violazione o sospetto di violazione del Modello, costituendo l'omissione di segnalazione di violazione del Modello grave inadempienza contrattuale meritevole di sanzione disciplinare ai sensi del presente Modello;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo ad indagare, eventualmente anche tramite audizione dell'autore della segnalazione e/o del responsabile della presunta violazione; motiverà per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere e ne darà comunque comunicazione al Consiglio nell'ambito dei flussi informativi;
- la Provincia, attraverso apposita procedura, adotta misure idonee affinché, nella gestione della segnalazione, sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza;
- è vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'OdV ed è motivo di sanzione disciplinare ai sensi del presente Modello;
- la Provincia si riserva peraltro ogni azione, anche ulteriore a quella strettamente disciplinare ai sensi del presente Modello, contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere;

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	


- le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza possono avvenire anche in forma anonima; l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con maggior grado di attenzione e responsabilità, provvedendo ad indagare, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere al Consiglio nell'ambito dei flussi informativi;
- l'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti che collaborano nelle attività dell'Organismo sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza;
- le segnalazioni pervenute all'OdV, incluse quelle in forma anonima, devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio cartaceo e/o informatico al quale sia possibile l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV. L'Organismo di Vigilanza, a sua volta, adotta misure idonee a garantire la riservatezza circa l'identità di chi trasmette le segnalazioni.

Le segnalazioni devono pervenire per iscritto, in attesa delle modalità definite dall'Organismo medesimo e in apposita procedura interna, alla casella di posta elettronica certificata che sarà comunicato del Presidente dell'Organismo esterna al *server* della Provincia – ed indicato nella bacheca presso le diverse Strutture, oppure in forma cartacea all'indirizzo che sarà comunicato alla Provincia dallo stesso Organismo.

Flussi informativi periodici

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, il personale della Provincia, sia dirigente che non dirigente e tutti i Soggetti Terzi devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti, come minimo:

- i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto suscettibili di coinvolgere la Provincia e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Provincia medesima;
- le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della Provincia, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio
	MOGC-231-001-00	

- tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di Attività a rischio reato, nell'esercizio dei loro compiti di controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici.

L'OdV, nella misura che riterrà, proporrà al Consiglio Provinciale aggiornamenti alla lista di informative sopra indicata.


14 Il sistema disciplinare

La violazione delle prescrizioni del Modello, delle procedure e nei suoi allegati, del Codice Etico 231 (All.01), dei protocolli e dei loro aggiornamenti può compromettere, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere tra la Provincia e i dipendenti e/o i Soggetti Terzi.

L'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano *«introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello»*.

Di conseguenza, viene qui di seguito riportata la regolamentazione del sistema disciplinare e delle misure che trovano applicazione in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello e dell'allegato Codice Etico 231 (All.01).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale (nonché civile o amministrativo), in quanto le regole di condotta stabilite dal Modello sono assunte dalla Provincia in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello, degli allegati allo stesso, dei protocolli e dei loro aggiornamenti possano determinare.

 FATEBENEFRATELLI	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non aventi qualifica dirigenziale in violazione delle norme contenute nel presente Modello, nel Codice Etico 231 (All.01), nonché nei protocolli e policy della Provincia e nei loro aggiornamenti hanno rilevanza disciplinare.


Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse sono previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Provincia e saranno - se del caso - irrogate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (d'ora innanzi, per brevità, "*Statuto dei lavoratori*").

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del presente Modello nonché del Codice Etico 231 (All.01), dei protocolli e dei loro aggiornamenti può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, all'adozione, previo esperimento della procedura dalla legge e dalle norme contrattuali collettive, dei provvedimenti che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

A mero titolo esemplificativo e fatto, in ogni caso, salvo quanto indicato nel CCNL applicabile, incorre nei provvedimenti di:

(i) richiamo verbale, (ii) ammonizione scritta, (iii) multa, (iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, (v) licenziamento con preavviso il lavoratore che:

- non si attenga alle procedure previste dal Modello e dagli allegati allo stesso, nonché dal Codice Etico 231 (All.01) e dai protocolli (tra cui, a mero titolo esemplificativo, obbligo di informazione, comunicazione e segnalazione all'OdV, obbligo di compilazione delle dichiarazioni periodiche prescritte al fine di monitorare l'effettività del Modello, obbligo di svolgere le verifiche prescritte, ecc.) e/o non osservi le procedure che, di volta in volta, verranno implementate dalla Provincia, a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni del Modello e che verranno opportunamente comunicate;
- adottati, nell'espletamento di Attività a rischio reato (come definite nelle Parti Speciali del Modello), un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico 231 (All.01), del Modello e degli allegati allo stesso, nonché dei protocolli e dei loro aggiornamenti;

	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

- il richiamo verbale e l’ammonizione scritta verranno applicate per le mancanze di minor rilievo mentre la sospensione e il licenziamento con preavviso per quelle di maggior rilievo, il tutto secondo un principio di proporzionalità da valutarsi caso per caso.

licenziamento senza preavviso, il lavoratore che:

- sia recidivo nelle mancanze indicate al precedente punto 1) e nei confronti del quale sia già stata applicata la relativa sanzione conservativa;
- non si attenga alle procedure prescritte dal Modello, dagli allegati allo stesso, dal Codice Etico 231 (All.01), nonché dai protocolli e dai loro aggiornamenti, adottati nell’espletamento di Attività a rischio reato (come definite nelle Parti Speciali del Modello) una condotta non conforme alle prescrizioni contenute in tali documenti e il suo comportamento sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.


Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 7 della L. n. 300 del 1970, del CCNL di volta in volta applicabile e del Modello, la Provincia monitorerà l’applicazione e l’efficacia del sistema disciplinare qui descritto.

DIRIGENTI

Nei casi di:

- violazione, da parte dei dirigenti, delle norme del Modello e degli allegati allo stesso nonché del Codice Etico 231 (All.01) e dei protocolli e/o delle procedure che di volta in volta verranno implementate dalla Provincia a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni e opportunamente comunicate;
- adozione, nell’espletamento di Attività a rischio reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni alle prescrizioni del Codice Etico 231 (All.01), del Modello e degli allegati allo stesso, nonché dei protocolli e dei loro aggiornamenti.

Le relative misure di natura disciplinare da adottare saranno valutate secondo quanto previsto dal presente sistema disciplinare, tendendo anche in considerazione il particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali alla Provincia e, comunque, in conformità ai principi espressi dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti applicabile.

	PARTE GENERALE	PLV <i>Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio</i>
	MOGC-231-001-00	

SOGGETTI APICALI

Nel caso di violazione del Modello, nonché del Codice Etico 231 (All.01), dei protocolli e dei loro aggiornamenti da parte di uno o più dei Soggetti Apicali dovrà essere informato senza indugio il Direttore Generale e il Consiglio Provinciale per le opportune valutazioni e provvedimenti.

COLLABORATORI E SOGGETTI TERZI

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori e Soggetti Terzi in contrasto con i principi, le procedure, le linee di condotta indicate nel Modello e nei suoi allegati, nonché nel Codice Etico 231 (All.01) fa sorgere in capo alla Provincia, secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali, il diritto di risolvere immediatamente il rapporto in essere con i Soggetti Terzi e di richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, il risarcimento dei danni subiti.

15 Allegati

All.01 CE-231-001 “Codice Etico 231”

All.02 MOD-231-002 “Elenco reati presupposto”